

**REGIONE SARDEGNA**
**ARES SARDEGNA – AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE**

\*\*\*\*\*

SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA -----

\*\*\*\*\*

(Lotto --- CIG--- )

\*\*\*\*\*

**INDICE**

ART. 1. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI .....	5
ART. 3. OGGETTO E VALORE DEL CONTRATTO.....	6
ART. 4. DURATA .....	7
ART. 5. CONSEGNA, MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA.	7
ART. 6. CORRISPETTIVI, MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE.....	8
ART. 9. PENALI.....	13
ART. 10. GARANZIE DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ .....	13
ART. 11. RISOLUZIONE. RECESSO .....	15
ART. 12. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.....	18
ART. 13. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI .....	18
ART. 14. FORO COMPETENTE .....	18
ART. 15. RISERVATEZZA .....	18
ART. 16. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE .....	19
ART. 17. CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI .....	21
ART. 18. CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO DI INTEGRITÀ .....	22

ARTICOLO 19. CLAUSOLA FINALE ..... 23

\* \* \* \* \*

***SCRITTURA PRIVATA***

Tra: l'AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE (ARES) - REGIONE SARDEGNA – Codice Fiscale 03990570925, Partita Iva 03990570925, con sede in via Piero Della Francesca n. 1, 09047 Selargius (CA), rappresentata a questo scopo dal Dott. ANTONELLO PODDA, nato a Nuoro il 25/04/1968, Codice Fiscale PDDNNL68D25F979A, in qualità di Direttore Dipartimento Acquisti ARES Sardegna (di seguito e per brevità, anche e solo “ARES Sardegna” e/o “Stazione Appaltante”);

- da una parte -

e

Dott. XXX nato a XXX il XXX, C.F. XXX, in qualità di XXX dell'O.E. XXX, con sede legale in XXX, Codice Fiscale/Partita IVA XXX (di seguito per brevità, anche e solo “Fornitore”; ed entrambe congiuntamente definite di seguito anche “le Parti”);

- dall'altra parte -

**PREMESSO CHE**

a) ARES Sardegna agisce in qualità di Centrale di Committenza in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3, comma 3, L.R. n. 24/2020 e ss.mm.ii.;

b) ARES Sardegna con Determinazione Dirigenziale n. XXX del XXX, ha autorizzato a contrarre, mediante la procedura XXX per la fornitura XXX, per la durata di anni XXX con opzioni XXX;

c) (opzionale) di aver disposto un unico lotto di aggiudicazione trattandosi di apparecchiature e farmaci insuscettibili, per ragione tecniche, di essere inseriti in ulteriori lotti;

d) sono stati esperiti i controlli dei requisiti di ordine generale sull'Operatore economico,

previsti dalla normativa vigente ex D.lgs. n. 36/2023, i quali sono risultati regolari;

e) in merito alle verifiche antimafia, eseguite tramite il portale BDNA, si dà atto che è stata

richiesta l'informativa e che è decorso il termine previsto dal D.Lgs. n. 159/2011;

f) che con Determina Dirigenziale n.° XXX del XXX l'ARES Sardegna ha disposto

l'aggiudicazione definitiva della procedura di cui all'oggetto ed affidando la fornitura

all'Operatore Economico XXX per un importo complessivo pari ad € XXX (XXX) più Iva di

legge più oneri per la sicurezza pari a euro XXX;

g) che con la DTD n. XXX del XXX si è previsto che le aziende di competenza stipuleranno i

singoli contratti con il fornitore sulla base dei fabbisogni pattuiti e le quali, comunque, dovranno

gestire i negozi stessi (assunzione dei relativi impegni di spesa nei propri sistemi contabili,

emissione degli ordinativi di noleggio e pagamenti dei corrispettivi, acquisizione dei CIG,

subentro dei RUP e dei DEC con relativa predisposizione del DUVRI);

h) che il Fornitore manifesta la volontà di impegnarsi e conseguentemente obbligarsi ad eseguire

le prestazioni oggetto del presente contratto d'appalto alle condizioni, modalità e termini stabiliti

nel presente atto e nella documentazione di gara;

i) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipulazione del

presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte

integrante, ivi inclusa cauzione definitiva determinata ai sensi dell'art. 117 D. Lgs. n. 36/2023,

costituita da XXX distinta al n.XXX, emessa in data XXX dalla Società XXX per un importo

pari ad Euro XXX (euro XXX), a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali. Il

Fornitore in caso di prolungamento, si impegna a prorogare la polizza fideiussoria per l'importo

proporzionato al nuovo periodo di validità contrattuale;

j) che il Fornitore ha accettato di stipulare alle condizioni e termini di cui al presente accordo e

dichiara, altresì, che quanto risulta dallo stesso e dagli atti ivi richiamati e/o allegati determini in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da rendere e che, in ogni caso, attesta di aver acquisito tutti gli elementi necessari per un'ideale valutazione tecnica ed economica delle stesse tali da consentirgli una corretta formulazione dell'offerta;

k) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare espressamente e specificamente tutte le condizioni e patti contenuti nel presente contratto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole e, in particolare, dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente atto;

l) la presente convenzione non è fonte di obbligazione per Ares Sardegna nei confronti del fornitore, rappresentando in ogni caso le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole aziende sanitarie contraenti con la stipulazione dei rispettivi contratti di fornitura, i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle fonti di obbligazione;

m) resta espressamente inteso che Ares Sardegna non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività delle aziende sanitarie contraenti;

n) la decisione delle singole aziende di addivenire o meno alla stipula di contratti specifici con il fornitore sarà di carattere eventuale e discrezionale, e verrà adottata entro il termine di validità della presente convenzione, sulla base di insindacabili valutazioni interne dei propri fabbisogni.

L'appaltatore non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta qualora nel corso della validità della presente convenzione non divenisse affidatario di contratti specifici.

Parimenti, ciascuna azienda sanitaria contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli ordinativi di fornitura da ciascuno delle stesse emesse;

o) la presente convenzione viene sottoscritta dalle parti con firma digitale rilasciata da ente

certificatore autorizzato;

p) Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra indicate

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### ART. 1. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle stesse e nel prosieguo del presente atto, ivi compresa l'offerta tecnica e l'offerta economica presentata dal Fornitore XXX, unitamente alla determina di aggiudicazione della procedura, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, sebbene non materialmente allegati.

2. Forma altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato, il Patto di Integrità.

3. Il Fornitore dichiara di avere piena ed esatta conoscenza di tutti gli atti e documenti sopra indicati, compresi quelli che, sebbene non materialmente uniti, formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

### 4. ART. 2. DISCIPLINA APPLICABILE, CRITERIO DI PREVALENZA E DEFINIZIONI

1. Il presente contratto è disciplinato: a) da quanto previsto nel contratto stesso e dai documenti, atti e normative nello stesso richiamati e/o allegati; b) dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara, dal Capitolato tecnico e relativi allegati, dall'offerta di gara; c) dalle norme di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e dalla restante normativa dettata in materia di procedure ad evidenza pubblica; d) dalle norme del codice civile; e) dalle norme in materia di contabilità applicabili alla Stazione appaltante.

2. In ipotesi di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto dichiarato nell'offerta tecnica del Fornitore, prevarrà quanto contenuto nel presente contratto, fatta salva l'ipotesi in cui l'offerta tecnica contenga, a giudizio della Stazione Appaltante, previsioni, termini e/o condizioni di esecuzione della fornitura e dei servizi complementari migliorative.

3. Nell'evenienza in cui dovessero sopravvenire provvedimenti di Pubbliche Autorità o disposizioni similari, parzialmente o totalmente incompatibili con il contenuto del presente accordo, le parti contraenti potranno modificare o integrare lo stesso sulla base di un equo contemperamento dei rispettivi interessi sempre nel rispetto della procedura in esame; nella ipotesi di inserimento automatico e di diritto di clausole contrattuali si fa, invece, espresso ed integrale rinvio alle norme di legge dettate sul punto.

4. Ferme restando le definizioni contenute nella documentazione di negoziazione- nel procedimento di indizione, presentazione delle offerte e di aggiudicazione, propedeutico alla stipula del presente accordo- nell'ambito del presente contratto si intende, più propriamente, per:

- a. Stazione Appaltante: l'Azienda Regionale della Salute (ARES Sardegna);
- b. Fornitore e/o Appaltatore: l'Operatore Economico, XXX, risultato aggiudicatario della procedura di gara come da premesse e che, conseguentemente, sottoscrive il presente contratto, obbligandosi a quanto nello stesso pattuito;
- c. termini: i termini indicati nel presente contratto si intendono come giorni solari/naturali consecutivi, laddove non diversamente specificato nel presente atto; il giorno lavorativo, laddove espressamente indicato, si intende dal lunedì al venerdì, esclusi sabato e festivi.

#### ART.3.OGGETTOE VALORE DEL CONTRATTO

1. Il presente Contratto contiene la disciplina normativa e contrattuale relativa all'affidamento di XXX, per un valore complessivo pari ad € XXX (XXX), più Iva di legge, più oneri per la sicurezza (€ XXX), come da riepilogo contabile riportato nella determina n. XXX del XXX che fa parte integrante del presente accordo;

2. Con la stipulazione del presente atto il Fornitore si obbliga espressamente ed irrevocabilmente a prestare nei confronti delle aziende sanitarie contraenti e a garantire le seguenti forniture: a)

XXX. La fornitura deve essere conforme alle tipologie, alle specifiche e alle configurazioni minime indicate in offerta e sino alla concorrenza dei quantitativi previsti nel provvedimento di aggiudicazione; b) l'adempimento di cui alla lett. a) è comprensivo dell'erogazione dei servizi accessori e connessi all'esecuzione delle prestazioni in argomento, essendo il prezzo offerto per la fornitura comprensivo del loro costo.

3. Le forniture ed i servizi sopra indicati dovranno essere prestati con le modalità, nei termini ed alle condizioni tutte stabilite nel presente contratto e, laddove migliorative, nell'offerta formulata dal fornitore nel corso della procedura. I prodotti consegnati alle aziende di pertinenza dovranno rispondere alle specifiche indicate in offerta.

4. Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023, nell'ipotesi in cui si renda necessario in corso di esecuzione del contratto, ARES Sardegna potrà imporre al Fornitore un aumento o una diminuzione delle prestazioni, fino a concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, il tutto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi offerti nella procedura indicata nelle precedenti premesse.

#### ART.4.DURATA

1. Il contratto ha durata di anni XXX con opzione di XXX ed eventuale proroga di XXX. Dal collaudo espletato con esito positivo decorrono i termini di durata contrattuale ed inizia il periodo fatturabile.

Il CSA e gli atti di gara contengono le specifiche sul punto alle quali si fa espresso ed integrale richiamo.

#### ART.5.CONSEGNA,MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

1. La fornitura dei prodotti oggetto del presente contratto dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nella documentazione di gara e con specifico riferimento al CSA e secondo quanto disposto dalle Aziende sanitarie contraenti.

2. Il fornitore, alla scadenza contrattuale, provvederà a proprie spese allo smontaggio e ritiro delle apparecchiature.

#### ART.6.CORRISPETTIVI,MODALITÀDIPAGAMENTOEFATTURAZIONE

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall'Azienda sanitaria contraente sono calcolati sulla base dei prezzi unitari netti riferiti all'offerta.

3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture prestate "a perfetta regola d'arte" e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore; pertanto qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori, non possono vantare alcun diritto nei confronti dell'Azienda.

4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea. Il Fornitore non potrà, pertanto, vantare alcun diritto ad ulteriori somme e compensi, ovvero pretendere adeguamenti, revisioni o rivendicare aumenti del corrispettivo determinato come sopra.

6. Le somme "portate" dalle fatture emesse come sopra indicato, verranno corrisposte dalle Aziende interessate dalla fornitura al Fornitore secondo la normativa vigente in materia di contabilità della Stazione Appaltante, previo accertamento delle prestazioni, in concreto, effettuate.

a) In conformità a quanto previsto dall'art. 1, commi 209-214 L. 24/12/2007 n. 244 e dalle successive normative e provvedimenti attuativi, tali fatture dovranno essere inviate esclusivamente in forma elettronica, in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal



D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il relativo corrispettivo verrà corrisposto dall'Azienda interessata a 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della/e fattura/e elettroniche ed accreditato sul conto corrente indicato dallo stesso Fornitore, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136, e già acquisito agli atti dell'Amministrazione essendo presente tra la documentazione richiesta per la stipulazione del presente contratto. Il Fornitore dichiara, altresì, che il predetto conto "opera" nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge citata e si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente alla azienda sanitaria interessata ogni modifica relativa ai dati comunicati.

7. Il Fornitore non potrà sollevare eccezione alcuna in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

8. Resta beninteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi, salvo quanto diversamente previsto nel presente contratto e/o dalla vigente normativa d'Appalto. Laddove il Fornitore si dovesse rendere inadempiente a tale obbligo, il presente contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione di volontà da comunicarsi con PEC da parte dell'Azienda.

9. L'importo dovuto dall'Azienda sanitaria contraente per tale/i fattura/e potrà essere ridotto per somma corrispondente all'importo delle eventuali penali applicate al Fornitore.

10. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti della P.A. a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per la Stazione Appaltante di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso in relazione all'ordinativo di fornitura. L'Azienda, in tale evenienza, potrà

opporre al cessionario le stesse eccezioni azionabili al Fornitore cedente ivi inclusa, ma solo a titolo esemplificativo, le compensazioni dei crediti derivanti dall'applicazioni di penali per prestazioni difformi dal pattuito. Le cessioni dei crediti, comunque, devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'ARES Sardegna. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 17.

11. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 (*"split payment"*), introdotto dall'art. 1, comma 629, della L. n. 190 del 2014 e le relative disposizioni di attuazione.

## 12. ART. 7. OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi integralmente remunerati con il corrispettivo indicato nel presente contratto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto stesso, nonché ad ogni attività connessa e/o accessoria che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti ivi richiamati e/o allegati.

3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente Contratto, nell'Offerta tecnica del Fornitore e nei successivi contratti attuativi. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e le

prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo indicato nel presente contratto, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di ulteriori compensi a tal titolo, assumendosene ogni relativa alea.

5. Il Fornitore, inoltre, si impegna espressamente a:

a. impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione della fornitura di cui al presente contratto secondo quanto specificato nel contratto stesso e nell'offerta tecnica;

b. rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;

c. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

d. osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che in sede di esecuzione del contratto saranno eventualmente comunicate dalla Stazione Appaltante o dalle aziende contraenti;

e. manlevare e tenere indenne l'ARES Sardegna e le aziende contraenti da qualsivoglia conseguenza derivante dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

6. Il Fornitore si obbliga a consentire alle aziende sanitarie aderenti di procedere, in qualsiasi momento ed anche senza preavviso, ad eventuali verifiche in merito alla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento

di tali verifiche.

7. Con riferimento a tutti gli eventuali sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto si applica quanto previsto dall'art. 119 D.Lgs. n. 36/2023.

#### 8. ART. 8. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO. INADEMPIENZE RE- TRIBUTIVE E CONTRIBUTIVE

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi obblighi ed oneri. In particolare, il Fornitore si impegna al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, e, in particolare, dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

2. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili, alla data di stipula del Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente.

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti, vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

5. Ai sensi di quanto previsto all'art. 11 D.lgs. 36/2023, nel caso in cui la Stazione Appaltante riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) segnala un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto di Fornitura, la

Stazione Appaltante provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il D.U.R.C. verrà disposto direttamente dagli enti previdenziali e assicurativi.

6. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma, si applica la procedura prevista dall'art. 11 comma 6 del D. Lgs. n. 36/2023.

#### ART.9.PENALI

1. In merito alle penali si rimanda a quanto previsto negli atti di gara ed in particolare a quanto dettato nel Capitolato Tecnico.

#### ART.10.GARANZIE D'ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipulazione del presente contratto, il Fornitore stesso ha stipulato in favore dell'ARES Sardegna, a titolo di garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, la polizza fidejussoria a prima richiesta indicata nelle premesse del presente contratto.

2. Tale garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima, entro quindici giorni, a prima e semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

3. La predetta garanzia assicura tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, inclusi quelli in relazione ai quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Ares Sardegna e le Aziende sanitarie interessate, fermo restando quanto previsto dal presente contratto in relazione alle penali contrattuali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.

4. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze

della liquidazione finale nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di Integrità, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì: a) l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore; b) il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione del contratto stesso.

5. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e sarà progressivamente svincolata nei termini, con le modalità ed alle condizioni previste dall'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, previa deduzione di eventuali crediti della Stazione Appaltante nei confronti del Fornitore.

6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di giorni 15 (quindici) dal ricevimento della relativa richiesta inoltratagli dall'ARES Sardegna, a pena di risoluzione del contratto.

7. Per quanto non previsto nei commi precedenti si fa integrale rinvio alla vigente normativa di cui all'art. 117 D. Lgs. n. 36/2023.

8. Il Fornitore riconosce che, in conseguenza dell'affidamento allo stesso della fornitura e dei servizi di cui al presente contratto, sono di sua esclusiva competenza e spettanza l'adozione, nell'esecuzione di quanto previsto dall'appalto, di tutte le iniziative idonee ad evitare qualsiasi danno che possa colpire cose o persone. Con la stipula del contratto il Fornitore, pertanto, assume esclusivamente ed in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno od infortunio causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell'ARES Sardegna e/o di terzi, in dipendenza di

omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali

ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi estranei al rapporto contrattuale.

9. In particolare, con la stipula del presente contratto il Fornitore si impegna ed obbliga espressamente nei confronti dell'ARES Sardegna e delle aziende sanitarie aderenti a tenerle indenni e manlevare da ogni responsabilità e/o conseguenza derivante dai fatti e dagli eventi dianzi descritti. Il Fornitore, inoltre, provvederà a sua cura e spese alla sottoscrizione dell'assicurazione obbligatoria per legge di tutti i tecnici da esso dipendenti.

#### ART. 11. RISOLUZIONE RECESSO

1. In ipotesi di inadempimento del Fornitore anche ad una sola delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto di fornitura che perduri oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che gli verrà intimato a mezzo Pec, al fine di porre fine all'inadempimento, la Stazione Appaltante ha facoltà, ai sensi dell'art. 1454 cod. civ., di intendere senz'altro risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore.

2. Ferme restando le ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto o da vigenti disposizioni di legge, l'ARES Sardegna, senza bisogno di intimare alcun termine per l'adempimento, potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa conforme dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo Pec, nelle seguenti ipotesi:

- a) il Fornitore risultava, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94 D. Lgs. n. 36/2023, e avrebbe dovuto, pertanto, essere escluso dalla gara;
- b) in tutte le ipotesi, qualora venisse accertata la non sussistenza ovvero la cessazione di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara di cui in premessa, per la stipulazione del contratto e/o per lo svolgimento delle attività nello stesso dedotte;
- c) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 15

(quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante;

d) in ipotesi di azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore e, in generale, per la violazione di diritti esclusivi di terzi, promosse contro l'ARES Sardegna in relazione a quanto prestato dal Fornitore in esecuzione del contratto;

e) applicazione di penali oltre la misura massima del 10% (dieci per cento) del valore complessivo del contratto;

f) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. n. 445/2000;

g) nel caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

h) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94 del D. Lgs. n. 36/2023 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;

i) in ipotesi di violazione del divieto di cessione del contratto sancito nel prosieguo del presente atto;

j) in ogni ipotesi in cui le prestazioni e/o adempimenti dell'aggiudicatario descritte nel presente contratto, nel capitolato tecnico e, più in generale, nella documentazione allegata al presente atto e/o ivi richiamata siano espressamente prescritte e richieste al Fornitore a pena di risoluzione del contratto;

3. Ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023, nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri



aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

4. In tutti i casi di risoluzione del contratto la Stazione Appaltante avrà diritto di escutere la garanzia definitiva. Ove l'escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con Pec. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'ARES Sardegna al risarcimento dell'ulteriore maggior danno. Restano salve le ulteriori ipotesi di risoluzione di diritto del contratto previste dalla normativa vigente in materia di contratti stipulati con le stazioni appaltanti pubbliche, nonché le ipotesi di risoluzione previste dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

5. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, la Stazione Appaltante ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso, nelle ipotesi di: a) giusta causa, b) reiterati inadempimenti del Fornitore.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo qualsiasi fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

6. In ipotesi di mutamenti di carattere organizzativo e/o normativo interessanti l'ARES Sardegna o le aziende sanitarie aderenti, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente Contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con Pec.

7. Nei casi sopra indicati il Fornitore ha diritto al pagamento da parte della Stazione Appaltante delle prestazioni contrattuali correttamente eseguite, secondo i corrispettivi e condizioni previsti nel presente contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a far valere qualsivoglia ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ.

8. La Stazione Appaltante ha, inoltre, diritto, ai sensi dell'art. 123 D. Lgs. n. 36/2023, di recedere dal contratto in qualunque tempo, previo il pagamento delle prestazioni relative alle forniture e servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo delle forniture e servizi non eseguiti.

#### ART. 12. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto di fornitura stipulato con l'ARES Sardegna, a pena di nullità della cessione stessa. In caso di violazione del divieto di cessione di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto di quest'ultima al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.

#### ART. 13. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali conseguenti alla stipulazione del presente Contratto tra lo stesso e l'ARES Sardegna, ivi comprese quelle di bollo e registrazione. Rimangono in capo alla Stazione Appaltante oneri su di essa gravanti ai sensi della vigente normativa.

#### ART. 14. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra la Stazione Appaltante ed il Fornitore con riferimento alla stipulazione, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto e per ogni altra controversia relativa al Contratto stesso, sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.

#### ART. 15. RISERVATEZZA

1. Il Fornitore e l'ARES Sardegna sono obbligati, ciascuno per quanto di propria competenza, a non divulgare le informazioni di cui verranno reciprocamente a conoscenza nell'ambito dell'esecuzione del contratto.

2. Il Fornitore, in particolare, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi

comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza in corso di esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto stesso e, comunque, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale tra lo stesso e l'ARES Sardegna. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

3. Il Fornitore è responsabile, inoltre, dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, del rispetto degli obblighi di riservatezza di cui sopra.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza l'ARES Sardegna ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire la predetta Stazione Appaltante di tutti i danni che a questa dovessero derivare dalle violazioni degli obblighi anzidetti.

5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del presente contratto stipulato con la Stazione Appaltante, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare ed appalti ed, in ogni caso, in adempimento di specifici obblighi di legge.

6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e del Regolamento UE n. 2016/679, nonché ogni altro eventuale ed ulteriore provvedimento in materia.

#### ART. 16. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 8, della L. 13 agosto 2010 n. 136, nel testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni, il Fornitore si obbliga a rispettare puntual-

mente quanto previsto dalla predetta legge in merito agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, si conviene che, in ogni caso, la Stazione Appaltante, in conformità alla previsione di cui all'art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136 citata, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con Pec, per l'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza utilizzare il bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

3. In ogni caso, si conviene che l'ARES Sardegna, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con Pec, nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.

4. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

5. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, in conformità alle previsioni di cui all'art. 3, comma 9 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

6. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra citata ne dà

immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.

7. Con riferimento ai contratti di sub-fornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'ARES Sardegna e alle aziende aderenti oltre alle informazioni di cui all'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, restando inteso che l'ARES Sardegna si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e di adottare, all'esito di tale verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato negli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare un conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore stesso riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicati.

#### ART. 17. CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI

1. Al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, è possibile un adeguamento dei prezzi, in aumento o in diminuzione, secondo quanto previsto dall'art. 60 e dall'Allegato II.2bis del Decreto legislativo n. 36/2023 e ss.mm.ii.

2. La revisione dei prezzi è riferibile alle annualità di contratto successive alla prima, in quanto il service oggetto del contratto necessita di complesse operazioni tra le quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, il collaudo e l'emissione delle certificazioni di regolare esecuzione.

ART. 18. CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO DI INTEGRITÀ

1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62), come già recepito ed approvato con Deliberazione del Direttore n. 49 del 20/02/2024, consultabile sul sito istituzionale ARES Sardegna nella sezione “Amministrazione Trasparente” e di uniformarsi ai principi ivi contenuti, nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 2 comma 3 del Decreto n. 62 citato.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al precedente comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l’ARES Sardegna ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto. In tal caso la Stazione Appaltante, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto al Fornitore, assegnando un termine non inferiore a giorni 15 (quindici) per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.
3. Forma parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato, il modello di Patto di Integrità adottato da ARES Sardegna con deliberazione n. 292 del 15/11/2024, ai sensi dell’art. 1 comma 17 della legge 6/11/2012, n. 190, destinato a regolare i comportamenti degli operatori economici e del personale nell’ambito delle procedure di affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture, nonché di tutti i contratti regolati dal codice degli appalti.
4. Il Fornitore dichiara di aver preso visione di tale Patto di Integrità e di accettarne le relative clausole, impegnandosi ad operare nel rispetto dei principi e previsioni nello stesso contenute. In caso di mancato rispetto, da parte del Fornitore, delle clausole del Patto d’Integrità, l’ARES Sardegna ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

# ARTICOLO 19. CLAUSOLA FINALE

1. Il presente contratto, i suoi allegati e gli altri atti e documenti nello stesso richiamati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena ed esatta conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento delle obbligazioni previste nel presente contratto da parte dell'ARES Sardegna non comporta in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti, riservandosi la predetta Amministrazioni di far valere tali diritti negli ordinari termini di prescrizione.

3. Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; di conseguenza quanto pattuito con il presente atto non verrà sostituito o modificato da eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e/o dall'ordinativo di fornitura, continuando, con essi, a regolare il rapporto contrattuale tra le parti; in ipotesi di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su tutte quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà in deroga/modifica e/o integrativa delle parti manifestata per iscritto.

Per ARES Sardegna

Per il Fornitore

Il sottoscritto Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati ed, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara espressamente di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole, patti e condizioni di seguito indicate:

art. 1; art. 2; art. 3; art. 4; art. 5; art. 6; art. 7; art. 8; art. 9; art. 10; art. 11; art. 12; art. 13; art. 14;

art. 15; art. 16; art. 17; art. 18; art. 19.

Per ARES Sardegna

Per il Fornitore

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_